

Allegato "C" al n. 13.913 di raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SEMI ETS

Denominazione – Sede – Durata - Scopo - Attività

Art. 1

E' costituita, ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 s.m.i. (da qui in avanti indicato anche come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e, in quanto compatibili, delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione denominata "**SEMI ETS**".

L'utilizzo nella denominazione sociale dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2

L'Associazione "SEMI ETS" ha sede in Torino.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi operative e rappresentanze in tutta Italia ed eventualmente all'estero.

Art. 3

La durata dell'Associazione "SEMI ETS" è illimitata. L'Assemblea Generale degli associati ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 4

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, basando il proprio impegno sui principi della democraticità e del volontariato.

I principali obiettivi dell'Associazione sono i seguenti:

- promuovere un contributo attivo ai processi di sviluppo civile ed umano e di assistenza sociale, perseguendo attraverso le proprie iniziative la risoluzione di problematiche sociali legate alla povertà, alla sofferenza e al disagio in tutte le sue forme e manifestazioni.
- effettuare e stimolare iniziative di beneficenza in favore di soggetti o enti che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

I principali beneficiari finali delle attività dell'Associazione sono soggetti svantaggiati colpiti da situazioni di povertà, emarginazione, sofferenza e coloro che necessitano sostegno nell'allargamento dei valori etici e morali alla base dello sviluppo di una società serena e rispettosa.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, previste dalle infraindicate lettere dell'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017:

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Art. 5

Al fine di attuare concretamente le proprie finalità, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, porre in essere le seguenti attività a livello locale, regionale, nazionale e internazionale:

1. promuovere e realizzare programmi di costruzioni di strutture sanitarie, educative, idriche, e abitative in aree particolarmente povere del mondo;

2. promuovere e realizzare programmi di sostegno ed adozioni a distanza di orfani e minori in estreme condizioni di bisogno in India ed in altri paesi dove persistano condizioni di estrema povertà;

3. promuovere la formazione e l'alfabetizzazione nei paesi in via di sviluppo per minori e adulti;

4. creare e promuovere reti formali e informali, movimenti, campagne, eventi e laboratori e attività per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 4;

5. realizzare programmi di empowerment di genere e sviluppo di comunità, anche attraverso lo strumento della microfinanza solidale, nei Paesi in via di sviluppo;

6. condurre laboratori rivolti ai propri associati e non per la promozione del benessere individuale e sociale aventi ad oggetto, tra gli altri, i seguenti temi: giornalismo costruttivo, positività, gentilezza, comunicazione empatica, mediazione dei conflitti;

7. sviluppare e promuovere iniziative di collaborazione con enti del medesimo settore e reti solidali, rapporti con persone, organizzazioni ed istituzioni in armonia con la missione dell'Associazione;

8. realizzare attività formative ed informative, progetti culturali ed attività di carattere educativo destinate al pubblico e agli associati con il fine di sensibilizzare e coinvolgere nell'attività dell'Associazione e di diffondere gli ideali che la animano;

9. erogare somme e contributi e finanziare progetti di altri ETS ed associazioni operanti nei settori della solidarietà a livello nazionale ed internazionale;

10. svolgere ogni altra iniziativa che secondo le necessità di tempo e luogo sia considerata conforme agli obiettivi dell'Associazione dai suoi organi ed appropriata ai fini dell'Associazione.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti norme in materia di ETS.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto normativo vigente.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni normative.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Capacità, Patrimonio e risorse sociali

Art. 6

L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.

L'Associazione potrà acquistare beni e operare con organizzazioni governative, commerciali e della società civile, pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

Art. 7

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della Legge.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di Enti pubblici nonché di enti e organismi nazionali e internazionali e di altre persone fisiche e giuridiche;
- c) dai proventi delle cessioni di beni e servizi, realizzati attraverso le attività di interesse generale, le attività di raccolta fondi e le attività diverse di cui al precedente articolo;

- d) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi, anche attraverso raccolte pubbliche di fondi;
- e) dalle altre entrate compatibili con le disposizioni di cui al d.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 s.m.i..

Le quote associative annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario è compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione annualmente redige il bilancio di esercizio che deve essere approvato dalla Assemblea entro il 30 aprile. Entro il medesimo termine l'Assemblea approva il Bilancio sociale, ove redatto volontariamente o per obbligo di legge.

Per particolari esigenze, accertate dal Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (ove redatto) possono essere approvati entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio ma in ogni caso in termine utile per il loro deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi di legge.

I bilanci devono essere depositati almeno otto giorni prima dell'assemblea di approvazione presso la sede dell'Associazione per dare la possibilità a tutti i soci di prenderne visione.

Soci, condizioni di ammissioni e regime del rapporto associativo

Art. 8

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 9

Non esiste alcuna differenza tra i soci ed esiste assoluta parità di trattamento riguardo a diritti e doveri dei soci nei confronti dell'Associazione.

Art. 10

Possono far parte dell'associazione tutte le persone e gli enti di ogni nazionalità, interessati al programma, ai principi e agli obiettivi dell'Associazione stessa.

Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario rivolgere un'istanza scritta al Consiglio Direttivo contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente nonché a versare la quota associativa annuale entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

I nuovi associati sono tenuti a versare entro 30 giorni dal ricevimen-

to della comunicazione dell'avvenuta loro ammissione, l'importo della quota associativa.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prossima successiva convocazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Art. 11

Le quote che gli associati sono tenuti a versare sono stabilite con delibera del Consiglio Direttivo e sono valide anche per gli anni successivi fino a nuova determina.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili né rimborsabili.

Art. 12

I soci aderiscono alle linee ispiratrici ed operative dell'Associazione e si impegnano a promuovere con i mezzi più idonei e con l'approvazione del Consiglio Direttivo le finalità comuni operando per il sostegno culturale e finanziario dell'Associazione.

Art. 13

Il socio che desiderasse recedere dall'Associazione, né darà comunicazione scritta al Presidente dell'Associazione.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui il Consiglio Direttivo ne avrà preso atto con apposita delibera, nel rispetto, comunque di quanto previsto dall'art. 24, secondo comma c.c..

Art. 14

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione di un associato dell'Associazione con effetto immediato e con l'obbligo di darne specifica comunicazione, con relativa motivazione, in forma scritta, all'interessato.

Il provvedimento di esclusione potrà essere applicato nei seguenti casi:

- condotta contraria ai principi e agli interessi dell'Associazione;
- indegnità morale;
- ogni altro atto ritenuto non idoneo per la prosecuzione del rapporto dell'associato all'interno della struttura associativa.

Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende l'efficacia della delibera - deve essere proposto, in forma scritta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Il socio si intende altresì decaduto in caso di morosità rispetto al pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dall'apposito sollecito di pagamento da effettuarsi dall'associazione in forma scritta.

In tutti casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annuali versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Art. 15

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere un comportamento conforme e corretto secondo i principi dell'Associazione;
- a versare la quota associativa nei tempi previsti;
- a prestare la propria opera a favore dell'Associazione e delle sue attività.

Tutti i soci hanno il diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare alle assemblee dei soci con diritto di parola e di voto; per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi;
- ad accedere alle cariche associative, se maggiori di età;
- ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione entro trenta giorni dalla richiesta.

Organi dell'Associazione

Art. 16

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, ove nominato, ai sensi di legge o volontariamente.

L'elezione dei suddetti organi avviene in maniera democratica e non può essere in alcuna maniera vincolata o limitata.

Tutte le cariche sono esercitate in maniera gratuita e volontaria.

Art. 17

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ove nominato, e, in assenza anche di quest'ultimo, da una persona designata dall'Assemblea stessa.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria, con delibera del Consiglio Direttivo, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

È convocata, inoltre, ogni volta che deve assumere delle deliberazioni di propria competenza e quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea stessa.

La convocazione è fatta con missiva al domicilio o casella di posta elettronica di ogni Associato dal Presidente, con avviso riportante data, ora e luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata, ed affisso nella sede dell'Associazione entro lo stesso termine.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio-videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare alla votazione in modo simultaneo. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea per mezzo di delega scritta. Ogni Associato non può rappresentare più di tre altri associati.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e la relazione di missione, qualora richiesta dalla normativa vigente, nonché il bilancio sociale, ove redatto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Il consiglio direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Tutti gli Associati maggiorenni sono candidabili per far parte del Consiglio Direttivo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. È convocato mediante lettera o con qualunque altro strumento (compresa la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, inviati sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per le riunioni.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove nominato.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria; in caso di mancata ratifica l'Assemblea provvede a sostituire gli amministratori cessati. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica mediante elezione. Gli amministratori così

nominati come pure quelli la cui cooptazione è stata ratificata dall'assemblea ai sensi di quanto sopra previsto durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione; i Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Rientrano nelle competenze del Consiglio Direttivo:

- nominare il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente;
- programmare l'attività dei soci e dei volontari, la loro formazione ed il loro impiego all'interno dei programmi oggetto degli scopi associativi nello spirito dei principi dell'Associazione;
- curare l'esecuzione dei programmi e verificarne il corretto svolgimento;
- gestire ed assegnare le risorse a disposizione dell'Associazione;
- stipulare accordi con enti e soggetti interessati a sviluppare collaborazioni e finanziamenti;
- deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- determinare le quote associative annuali;
- predisporre i bilanci annuali;
- assumere e licenziare l'eventuale personale dipendente;
- deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- provvedere alla gestione di tutte le altre problematiche rimesse alla sua competenza, che non siano di spettanza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri, compreso il Presidente, parte dei propri poteri e, in particolare, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Art. 19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare, sempre al suo interno, il Vice-Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni ed ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale e dell'Associazione.

I suoi compiti prevedono:

- rendere esecutive le delibere del Consiglio Direttivo;
- vigilare sulla coerenza e fattibilità delle attività in sintonia con gli ideali e gli obiettivi dell'Associazione;
- vigilare sulle spese e gli impieghi dei fondi;
- vigilare sugli atti amministrativi dell'Associazione;
- convocare l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo e presiederlo;
- svolgere i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente.

Art. 20

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

In alternativa può essere nominato un organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti nell'apposito registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 21

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

LUCA STRERI

EMANUELA LAZZERINI Notaio

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico.

Certifico io sottoscritta dottoressa Emanuela LAZZERINI, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato del certificato numero di serie 4ddd vigente fino alle ore 08:04:05 del 7 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di numero undici facciate e redatta su supporto informatico è conforme all'originale redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.
Torino, lì 14 dicembre 2023, nel mio studio in Torino, via Pietro Micca n. 9.
Firmato digitalmente: Notaio Emanuela LAZZERINI